

Soggetti ISA: proroga al 20 Luglio 2023 dei versamenti risultanti dai Modelli redditi 2023, Irap 2023 e Iva 2023



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che con "una prossima disposizione normativa" **verrà disposta la proroga del termine per i versamenti** risultanti dai modelli **REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023:**

- i) **dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;**
- ii) **in relazione ai contribuenti che:**
 - i) esercitano attività economiche per le quali sono stati **approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017, **compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi"** o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA;
 - ii) **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

A differenza delle proroghe intervenute negli scorsi anni, è stabilito che **rimane invece ferma la scadenza del 31.7.2023** (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per effettuare i versamenti con **la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.**

La Circolare è composta da N° 7 pagine inclusa la presente

Premessa

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che con "una prossima disposizione normativa" verrà disposta **la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023:**

- **dal 30.6.2023 al 20.7.2023**, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- in relazione ai contribuenti che:
 1. **esercitano attività economiche** per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi" o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA;
 2. **dichiarano ricavi o compensi di ammontare** non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Osserva

A differenza delle proroghe **intervenute negli scorsi anni**, si stabilisce che rimane ferma la scadenza del 31.7.2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per effettuare i versamenti con **la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.**

Possono beneficiare della proroga anche i **contribuenti che presentano altre cause di esclusione dagli ISA** (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Osserva

Sono invece esclusi dalla **proroga i contribuenti che svolgono attività agricole** e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).

Analogamente agli scorsi anni, il comunicato stampa precisa che **la proroga in esame interessa anche i soggetti che:**

- ✓ **partecipano a società**, associazioni e imprese soggette agli ISA;
- ✓ devono dichiarare **redditi "per trasparenza"**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Osserva

Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:

- ✓ **i soci di società di persone;**
- ✓ **i collaboratori di imprese familiari;**
- ✓ **i coniugi che gestiscono aziende coniugali;**

- ✓ i **componenti di associazioni tra artisti o professionisti** (es. professionisti con studio associato);
- ✓ i soci di **società di capitali "trasparenti"**.

In caso di opzione per il **consolidato fiscale**, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, **la proroga in esame sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti**, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell'IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).

Osserva

Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell'**IRES del consolidato**, la proroga possa estendersi al caso in cui **la società controllante non abbia i previsti requisiti**, che sono in-vece posseduti da almeno una società controllata.

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l'applicazione della proroga dovrebbero invece valere i **criteri ordinari**; quindi, a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) **abbia o meno i previsti requisiti**.

Contribuenti esclusi dalla proroga

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga in esame, **rimangono quindi fermi i termini ordinari di versamento:**

- **entro il 30.6.2023**, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- ovvero **dall'1.7.2023 al 31.7.2023** (in quanto il 30 luglio cade di domenica), **con la maggiorazione dello 0,4%.**

Osserva

Si tratta, ad esempio:

- delle **persone fisiche che non esercitano attività d'impresa** o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa** o di lavoro autonomo per le quali **non sono stati approvati gli ISA;**
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che **dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;**
- degli **imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.**

La proroga in esame **non riguarda comunque i soggetti IRES** che hanno **termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2023** per effetto della:

- **data di approvazione del bilancio o rendiconto** (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2022 dopo il 31.5.2023);
- **data di chiusura del periodo d'imposta** (es. società di capitali con esercizio 1.7.2022 - 30.6.2023).

Osserva

Ad esempio, considerando una società di capitali **con esercizio sociale coincidente con l'anno solare chiuso il 31.12.2022** e approvazione del bilancio 2022 il 22.6.2023, i termini di versamento del saldo relativo al 2022 e del primo acconto del 2023 scadono:

- **il 31.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;**
- oppure **il 30.8.2023** (30° giorno successivo al 31.7.2023), **con la maggiorazione dello 0,4%.**

VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

La proroga al 20.7.2023 riguarda i **"versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni"** dei redditi e IRAP, che **sarebbero scaduti il 30.6.2023 senza la maggiorazione dello 0,4%**, quindi in particolare:

- il **saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'IRPEF**, dell'IRES e dell'IRAP;
- il **saldo 2022 dell'addizionale regionale IRPEF**;
- il **saldo 2022 e l'eventuale acconto 2023 dell'addizionale comunale IRPEF**;
- il **saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 della "cedolare secca sulle locazioni"**;
- il **saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'imposta sostitutiva (15% o 5%)** dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- il **saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'imposta sostitutiva del 5%** dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- il **saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 della c.d. "tassa etica"**;
- le **altre imposte sostitutive** (es. per la rivalutazione dei beni d'impresa, capital gain in regime di dichiarazione) o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il **saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali** dovute **da parte delle persone fisiche**, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o **attività finanziarie all'estero** (IVIE e/o IVAFE);
- **l'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati** per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Poiché il comunicato stampa fa **espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA**, la proroga dal 30.6.2023 al 20.7.2023 **riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2022** (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2023).

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2022 **non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16.3.2023**, potrà essere effettuato entro il 20.7.2023, **con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese** o frazione di mese successivo al 16.3.2023 e fino al 30.6.2023. **Se il versamento del saldo IVA 2022 viene ulteriormente differito al 31.7.2023**, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% **per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 e fino al 30.6.2023**.

Esempio

Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che **versa il saldo IVA 2022**:

- **entro il 20.7.2023, deve maggiorarlo dell'1,6%** (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);
- **entro il 31.7.2023, deve maggiorarlo dell'1,6%** per il differimento fino al 20.7.2023 e sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 20.7.2023 al 31.7.2023.

Versamento dei contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti

Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del D.lgs. 241/97, i **contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS** devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.

In relazione ai contribuenti che rispettano le previste condizioni, **deve pertanto ritenersi che possano beneficiare della proroga al 20.7.2023**, senza la maggiorazione dello 0,4%, anche i **versamenti del saldo per il 2022 e del primo acconto per il 2023** dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i **soggetti interessati dagli studi di settore**, il differimento al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, **dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di Srl**, artigiane o commerciali:

- **interessate dalla proroga in esame;**
- ma che **non applicano il regime di "trasparenza fiscale"**.

Poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, **potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli ISA.**

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento **è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS**, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono **"ancorate" alle ordinarie scadenze**, in quanto non dipendono direttamente dal **reddito dichiarato dalla società partecipata.**

Versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese **deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto** delle imposte sui redditi.

Deve ritenersi, pertanto, che **anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 20.7.2023 senza la maggiorazione dello 0,4%**, ricorrendone le condizioni.

Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Qualora si intenda **optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi**, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 241/97:

- poiché il termine di **versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo** o dell'acconto, **esso deve intendersi differito al 20.7.2023** (senza la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, **rimane invece invariato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del D.lgs. 241/97:**
 - **giorno 16 di ciascun mese di scadenza**, per i contribuenti titolari di partita IVA;
 - **fine di ciascun mese di scadenza**, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

In relazione alle rate successive alla prima, **restano comunque applicabili i previsti differimenti "automatici" in caso di termini che scadono di sabato**, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

Un contribuente che può beneficiare della proroga e che **versa la prima rata entro il 20.7.2023:**

- se è titolare di partita IVA, **deve versare la seconda rata entro il 21.8.2023** (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2023, e del fatto che il 20 agosto cade di domenica);
- se non è titolare di partita IVA, **deve invece versare la seconda rata entro il 31.7.2023.**

Fine della Circolare N° 40/2023